

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICA DELL'ART. 233 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Oggetto consiliare n. 3563  
R<BS>ELAZIONE

Le recenti modifiche al Codice della strada, approvate con la Legge 1 agosto 2002, n. 168 (1), hanno prodotto a sorpresa un anticipato ed immediato trasferimento di competenze, dalle Prefetture alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (2).

Nelle ultime battute dell'iter legislativo (e piu' precisamente tra il 10 ed il 30 luglio), il Senato ha infatti introdotto nel disegno di legge governativo la previsione dell'immediata entrata in vigore di una serie di modifiche all'articolo 9 del Codice della strada ("competizioni sportive su strada"), per le quali il DLgs 9/02 aveva invece fissato la decorrenza dal prossimo anno (3).

Dal 7 agosto (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge n. 168), risulta quindi improvvisamente scardinato il sistema di competenze che risultava definito, oltre che sulla base del vecchio articolo 9 del Codice della strada e degli articoli 162 e 163 del DLgs. 112/98, anche sulla base dell'articolo 233 della L.R. 3/99 (4).

Al di la' dei dubbi di legittimita' costituzionale di questo intervento legislativo statale (non risulta che l'anticipazione del trasferimento di competenze sia stata oggetto di accordi in sede di Conferenza unificata), la situazione insorta risulta determinare gravi difficolta' nel rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada.

In particolare le difficolta' riguardano lo svolgimento di competizioni atletiche o ciclistiche (o comunque senza veicoli a motore) su strade che interessano piu' Comuni.

Per queste competizioni infatti, fino al 7 agosto, le autorizzazioni erano competenza del Prefetto, mentre adesso la competenza risulterebbe della Regione.

Meno problematico risulta invece il trasferimento di competenze autorizzatorie alle Province ed ai Comuni, relativo alle competizioni su strada con veicoli a motore, sancito con lo stesso improvviso intervento del legislatore statale: tale trasferimento risultava infatti in parte gia' attuato, ed operante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 162 e 163 del DLgs 112/98, e di cui all'articolo 233 della nostra L.R. 3/99.

L'intervenuta modifica dell'articolo 9 del Codice della strada crea peraltro un regime di competenze complesso ed incomprensibilmente incoerente: un regime piu' centralistico nel caso di gare senza veicoli a motore (per le quali sarebbe competente la Regione ogni volta che la gara interessi piu' Comuni), e, al contrario, un regime meno centralistico per le gare con veicoli a motore (per le quali le competenze autorizzatorie investono la Regione, le Province o i Comuni, a seconda della rilevanza delle strade interessate).

Appare pertanto urgente procedere ad una modifica dell'articolo 233 della L.R. 3/99 (articolo relativo alle autorizzazioni in questione), la quale riconduca a coerenza il sistema di competenze autorizzatorie per le competizioni sportive su strada di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

Tale modifica intende peraltro confermare il criterio di sussidiarieta' verticale e di adeguatezza gia' alla base del vigente articolo 233, L.R. 3/99, prevedendo la competenza delle Province, per la generalita' delle competizioni sportive su strada, e confermando la competenza dei Comuni nei soli casi di gare che interessino strade comunali ricadenti nel territorio di un solo Comune.

Il progetto di legge persegue inoltre la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori, definendo un regime di silenzio-assenso nel rilascio di nulla osta da parte degli enti proprietari delle strade e attribuendo ad una sola Provincia (quella di partenza o la prima attraversata dalla gara) la funzione autorizzatoria con validita' su tutto il territorio regionale.

Considerando che il termine di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 9 del Codice della strada e' stato repentinamente anticipato al 7 agosto dal legislatore statale, e considerando la necessita' di risolvere al piu' presto i derivati inconvenienti per l'utenza interessata allo svolgimento di competizioni sportive su strada, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e si richiede inoltre, in sede deliberativa, il ricorso alla procedura legislativa d'urgenza di cui all'articolo 70, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### Note

(1)

Legge 1 agosto 2002, n. 168 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" - (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/8/2002) - Vedi in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto legge modificato, il quale prevede l'immediata entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2 del DLgs 15 gennaio 2002, n. 9 (modifiche all'art. 9 del Codice della strada, in materia di competizioni sportive su strada).

(2)

Vedi DLgs 30/4/1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), e in particolare l'articolo 9 "Competizioni sportive su strada".

(3)

Vedi in particolare l'articolo 2 del DLgs 15 gennaio 2002, n. 9, che modifica i contenuti dell'articolo 9 del Codice della strada. L'entrata in vigore di queste modifiche era fissata per l'1/1/2003.

(4)

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale").

#### PROGETTO DI LEGGE

#### Art. 1

Modifica dell'articolo 233, L.R. 3/99

1. L'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale"), e' sostituito dal seguente:

#### §Art. 233

#### Competizioni su strada

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

a)

Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo Comune;

b)

Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, qualora la competizione interessi il territorio di piu' province, l'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.

5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 4 del DLgs n. 285 del 1992, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al DLgs n. 285 del 1992.f.

Art. 2

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.